

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 223 del 07/04/2025

Struttura proponente: AREA RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI			Proposta n. 833 del 27/03/2025
CODICE CRAM: DG.008.	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:
Oggetto: Liquidazione dell'indennità di trattamento aggiuntivo di fine servizio di cui agli articoli 337 e seguenti del Capo V del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii in favore della dipendente di cui alla scheda anagrafica allegata			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI **SI**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore
Data 28/03/2025 Firma Roberta Mogliani
Responsabile P.O.
Data 28/03/2025 Firma Roberta Mogliani
Responsabile del procedimento
Data 28/03/2025 Firma Patrizia Bergo
Dirigente di AREA
Data 28/03/2025 Firma Patrizia Bergo

CONTROLLO FISCALE
Data 01/04/2025 Firma Sandra Cossa

CONTROLLO CONTABILE							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2025	U	1.01.02.02.005	7.923,59	2025	1736/2024	01/04/2025	1265

Istruttore
Data 01/04/2025 Firma Laura Ridenti
P.O. Gestione Amministrativa, contabile e fiscale
Data 01/04/2025 Firma Sandra Cossa
Dirigente di AREA
Data 02/04/2025 Firma Giacomo Guastella

OGGETTO: Liquidazione dell'indennità di trattamento aggiuntivo di fine servizio di cui agli articoli 337 e seguenti del Capo V del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii in favore della dipendente di cui alla scheda anagrafica allegata.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 05 agosto 2024, n. 84, con la quale è stato disposto di conferire, a far data 12 agosto 2024 per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili secondo la normativa vigente, l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Risorse Umane e Affari Generali, presso la sede centrale di ARSIAL, alla Dott.ssa Patrizia Bergo;
- CONSIDERATO, inoltre, che con Determinazione del Direttore Generale 09 agosto 2024, n. 90, è stato disposto di attribuire alla Dott.ssa Patrizia Bergo, le deleghe gestionali e le disposizioni attribuite ai Dirigenti di ruolo a tempo indeterminato di ARSIAL, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 643/RE/2023, confermate con Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 10 marzo 2025, n. 28, avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario 10 marzo 2025, n. 27, e 18 marzo 2025, n. 35, con le quali sono state adottate, ai sensi dell'art. 42 e 51 del Dlgs n. 118/2011 e dell'art. 18 del Regolamento di contabilità ed economale di ARSIAL, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 27 giugno 2024, le variazioni di Bilancio n. 3 e n. 4 al Bilancio di Previsione 2025-2027;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- PREMESSO che con Deliberazione n. 1 del 21 aprile 2004 l'Agenzia Arisial recepiva il capo V° - articoli 337/343 - del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, disciplinante il trattamento di fine rapporto dei dipendenti regionali, estendendo ai dipendenti ARSIAL l'istituto del premio di fine servizio integrativo così come disciplinato dalla regolamentazione regionale;
- CONSIDERATO che, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 13 giugno 2016 - scaturita principalmente dalla considerazione che la previsione regolamentare regionale istitutiva del premio aggiuntivo di fine servizio confliggesse con la normativa statale ed, in particolare, con la Legge 152/1968 - venne revocata la deliberazione sopra richiamata annullando la medesima in autotutela nella parte in cui disponeva modalità di calcolo dell'indennità integrativa, denominata trattamento di fine servizio, con modalità diverse da quelle previste dalla legge statale n. 152/1968, a far data dal 21 luglio 2015;
- DATO ATTO che a seguito del citato provvedimento i dipendenti di Arisial, sia quelli risultanti ancora in servizio, sia quelli già collocati in quiescenza, agivano giudizialmente avverso la citata deliberazione;
- DATO ATTO che il giudizio instaurato da un primo gruppo di dipendenti si concludeva nel primo e nel secondo grado di giudizio con la soccombenza di ARSIAL (Sentenze n. 2179/2019 e n. 2078/2023) avendo le Sezioni Lavoro del Tribunale di Roma e della Corte d'Appello riconosciuto il diritto dei dipendenti alla percezione del trattamento di fine servizio, secondo il regime di cui alla Legge Regionale n. 67/79, come autenticamente interpretata dall'art. 20 L.R. 12/00;
- DATO ATTO che l'Agenzia è risultata soccombente in primo grado di giudizio anche in altri due ricorsi presentati da altri dipendenti;
- EVIDENZIATO che alla luce dei giudizi già definiti e delle motivazioni contenute nelle sentenze sopra citate, l'Agenzia ha valutato non sussistere le condizioni giuridiche per proseguire con i contenziosi al fine di non esporre l'Ente al pagamento di ulteriori spese legali;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Commissario Straordinario n. 92/CS/RE del 27/12/2023 con la quale, in virtù di quanto sopra rappresentato, sono stati impartiti al Direttore Generale i seguenti indirizzi operativi:

a) dare mandato all'Ufficio Affari Legali e Contenzioso di procedere con la rinuncia ai ricorsi ancora pendenti al fine di evitare ulteriori aggravii di spese per l'Ente;

b) procedere alla revoca, sulla base di quanto stabilito dal Giudice del Lavoro, della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 13 giugno 2016 con la quale era stata annullata la deliberazione Arisial n. 1/P del 2004 che aveva riconosciuto ai dipendenti ARSIAL l'erogazione del "Trattamento aggiuntivo di Fine Servizio", come disciplinato dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio n. 1/2002;

c)incaricare la Dirigente dell'Area Risorse Umane, stante l'avvenuto riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, approvato con deliberazione n. 74 del 14 /11/2023 – regolarmente trasmessa alla Corte dei Conti con nota protocollo n. 12442 del 21/11/2023 - di procedere, non appena saranno formalizzati gli atti amministrativi interni, alle liquidazioni del TFS integrativo ai dipendenti collocati in pensione, in conformità alle disposizioni contenute nelle sentenze dal Giudice del Lavoro attenendosi alle modalità con le quali la Regione Lazio procede alle erogazioni del TFS, con particolare riferimento alle voci valutabili per il calcolo dell'indennità;

RICHIAMATA integralmente la determinazione del Direttore Generale n. 20 dell'11/03/2024 con la quale venivano recepiti i predetti indirizzi;

VISTE ed analizzate le sentenze emesse dal Giudice del Lavoro che accertano e riconoscono il diritto dei dipendenti Arisial alla corresponsione del trattamento di fine servizio aggiuntivo, secondo quanto stabilito dall'art. 1 della Legge Regione Lazio n. 67 del 4 settembre 1979 rubricata "omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale" come autenticamente interpretata dall'art. 20 della Legge Regionale Lazio n. 12 del 16 febbraio 2000;

VISTI e RICHIAMATI, altresì, gli snodi motivazionali delle sentenze scaturite da ricorsi proposti da personale regionale e depositate in atti con particolare riguardo alle Sentenze del Tribunale del Lavoro n. 9801/2016, n. 8225/2018, n. 4132/2018, n. 21797/2029 e alla Sentenza della Corte d'Appello n. 3625/2021;

RITENUTO opportuno in questa sede, stante la particolarità della vicenda, riportare testualmente quanto accertato dal Tribunale del Lavoro il quale: "...dichiara il diritto del dipendente.....a percepire il TFS, secondo il regime di cui alla Legge Regionale n. 67/1979, come autenticamente interpretata dall'art. 20 della legge regionale n. 12/2000.....";

RICHIAMATO al riguardo il contenuto dell'art. 1 comma 1 della Legge regionale n. 67/1979 il quale dispone: "Per ogni anno di servizio, la Regione assicura ai propri dipendenti ed ai loro aventi causa, un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base di calcolo dell'indennità premio di servizio";

RICHIAMATO, altresì, il contenuto del citato articolo 20 della Legge n. 12/2000 il quale stabilisce che "la retribuzione annua lorda prevista dall'articolo 1 della Legge regionale n. 67/1979 è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati";

CONSIDERATO, come si legge nelle pronunce, che la richiamata Legge n. 67/1979 "prevede in sostanza a favore dei relativi dipendenti un TFS integrativo di quello previsto a loro favore a carico dell'INADEL secondo regole di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge nazionale;

DATO ATTO che accertato il diritto al riconoscimento del TFS integrativo ai dipendenti dell'Agenzia - ai quali si applica, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 2/1995 istitutiva dell'Agenzia, lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio, il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale;

CONSIDERATO che secondo il disposto delle sentenze per il trattamento da corrispondere occorre fare riferimento a quanto stabilito nell'articolo 338 del regolamento regionale n.1/2002 il quale prevedeva che:

"Ai dipendenti di cui all'art. 337, commi 1 e 2, l'amministrazione assicura il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche. |Ai dipendenti di cui al comma 3, dell'articolo 337, l'amministrazione assicura un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio. |La retribuzione annua lorda prevista al comma 2 è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati. L'amministrazione pone a carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante, secondo quanto previsto dal comma 2, e quella lorda corrisposta, a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale";

RICHIAMATO, da ultimo, l'articolo 100 della Legge Regionale n. 14 del 11 agosto 2021 che stabilisce, in particolare, la modalità applicativa delle norme abrogate (legge 67/1979) come segue: 1. ".....sono o restano abrogate le seguenti leggi, fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi medesime» si interpreta nel senso che la salvaguardia dei diritti già maturati sulla base della legge regionale n. 67/1979, come autenticamente interpretata dall'art. 20 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000), relativi al trattamento previdenziale ivi previsto, si applica:

a) ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli e in servizio, presso la Giunta regionale, antecedentemente alla data del 29 luglio 2015 e, presso il Consiglio regionale, antecedentemente alla data del 7 settembre 2015;

b) ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivamente alle date di cui alla lettera a), purché già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2000, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), in servizio presso la Giunta regionale, ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono fatti salvi i periodi, i servizi e la misura del trattamento previdenziale già valutabili sulla base della disciplina degli articoli 338 e 339 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) vigente anteriormente alla data del 29 luglio 2015.

3.....;

4. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono considerati esclusivamente i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro”;

RIBADITO, pertanto, che la normativa applicabile ed alla quale l’Arsial deve attenersi, è quella sopra richiamata;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 24 dicembre 2024 sono state impegnate le risorse riferite ai dipendenti collocati in quiescenza nell’anno 2024 ai quali spetta, attualmente, il diritto alla corresponsione del TFS aggiuntivo essendo in servizio presso l’Agenzia;

VISTO il Prospetto di Liquidazione dell’indennità premio di fine servizio erogata dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, trasmesso con nota prot. ricezione Arsial n. 13635 del 25/09/2024, dal dipendente di cui all’allegata scheda anagrafica, cessato dal servizio con decorrenza 01/05/2024;

RISCONTRATO che dal suddetto Prospetto di Liquidazione risultano liquidati anni 34, mesi 10 e giorni 18 di servizio contributivo (arrotondato ad anni 35 ai sensi della Legge 8 marzo 1968 n. 152) utile ai fini dell’indennità prevista;

DATO ATTO che nella scheda si è proceduto a declinare analiticamente la somma complessiva lorda spettante;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Risorse Umane e Affari Generali;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI RICONOSCERE all’ex dipendente ARSIAL di cui alla scheda allegata, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il trattamento di fine servizio aggiuntivo, secondo le modalità stabilite e motivate in narrativa;

DI APPLICARE quanto dovuto secondo le previsioni normative e regolamentari in narrativa citate;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva lorda di € 7.923,59 soggetta ad aliquota IRPEF del 23% per € 1.822,43 per un importo netto di € 6.101.16, in favore dell’ex dipendente “omissis” come in dettaglio nella scheda allegata,

mediante bonifico bancario con IBAN indicato nella scheda anagrafica, sul cap. 1.01.02.02.005, impegno 1736/2024 – 2. Avanzo fondo/disponibile, del bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, che reca la necessaria disponibilità.

DI DARE ATTO che sono demandati alla dirigente dell'Area Risorse Umane e Affari Generali tutti gli atti gestionali conseguenti tesi a dare piena esecutività alla presente determinazione;

La presente determinazione, non essendo soggetta a controlli esterni, ai sensi della L.R. n. 2 del 10 gennaio 1995 e ss.mm.ii., viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi all'autorità giurisdizionale competente in materia.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23				X		X	